



# COMUNE DI TREPUIZZI

## PROVINCIA DI LECCE

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 15/09/2023

**OGGETTO:** Delega delle funzioni ed affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie ad Agenzia delle entrate- Riscossione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 DL 193/2016

L'anno 2023 e il giorno 15 del mese di settembre alle ore 16:10 nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Caretto Lucia	X	
Capodieci Anna Maria	X	
Greco Alessio	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Rampino Giuseppe	X	
Monte Fernando Antonio		X
Capodieci Alessandro	X	
Giurgola Gabriella	X	
Fronzi Giacomo		X
Pezzuto Marco	X	
Orlandi Katia	X	
Nicolaci Alessandra	X	
Perrone Giovanni		X
Renna Oronza Lucia	X	
Sanghez Maria Assunta	X	

Presenti: N° 14 assenti: N° 3. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ins. Anna Maria CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO:

- che l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n.267 attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;
- che gli artt.52 e seguenti del D.Lgs 15/12/1997 n.446 dispongono una riserva regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite

ai Comuni per legge;

- che il sistema della riscossione è stato caratterizzato da vari interventi legislativi susseguiti negli anni dal 2005 al 2019, i quali hanno ricondotto ad un unico soggetto titolato una delle funzioni più rilevanti e complesse dello Stato, rappresentata dalla riscossione nazionale;
- che l'art. 7, comma 2, lettera gg-quater del D.L. 13/05/2011 n.70, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 12/07/2011 n.106, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter del D.L. n.35/2013, a sua volta modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, del D.L. 193/2016, stabilisce che *“a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”*;

**TENUTO CONTO** che l'art. 1 del citato D.L. n.193/2016 ha disposto:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia;
- dalla medesima data, l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;

**CONSIDERATO:**

- che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D. L. n. 193/2016 come da ultimo modificato dall'art. 35, comma 1, del D.L. 50/2017, il nuovo ente Agenzia delle Entrate – riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- che il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, stabilisce che: *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*;

**RICHIAMATO** altresì l'art.15 della legge 7/8/1990 n.241 il quale dispone: *”Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”*;

**CONSIDERATO** che dall'esposto quadro normativo si evince:

- con le disposizioni del citato D.L. n.193/2016, nell'esercizio del potere di organizzazione interna riservato allo Stato, il legislatore ha completato il processo di statalizzazione e pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche, riservando la stessa ad un ente pubblico strumentale facente parte integrante dell'apparato pubblico statale;
- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;
- che l'affidamento diretto di funzione pubblica in ragione di legge rispetta il disposto delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE (attuativi del TUE) e per la conseguenza non è soggetto al rispetto delle

direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni pubbliche né tantomeno delle disposizioni attuative di diritto interno contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 ed, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza;

**Ritenuto di** affidare ad Agenzia delle Entrate – Riscossione l’attività di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Trepuzzi al fine di garantire da subito uno strumento efficace per la riscossione delle entrate dell’Ente, anche in considerazione del fatto che l’Agenzia ha carattere interamente pubblico e ha, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso “investigative”, tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell’Agenzia dell’Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

**Considerato** altresì che Agenzia delle Entrate - Riscossione deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell’affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

**Ritenuto** che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l’attività in parola, sia per l’aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l’approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d’equità;

#### **RITENUTO:**

- di dover dare attuazione a dette prerogative in base ai principi di razionalizzazione, economicità, efficientamento, efficacia, legittimità, equità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa tenuto conto delle risorse umane, strumentali ed economiche a disposizione di questo Comune;
- di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell’ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs. 23/06/2011 n.118;

**VALUTATO** che l’affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di questo Comune all’ente di diritto pubblico previsto dall’art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale ente è altresì assoggettato alla luce di quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l’esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, prevalenti tra le entrate comunali;

#### **RICHIAMATE**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/7/2023, “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023 - 2025 – APPROVAZIONE”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/7/2023, “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025”

**DATO ATTO** che la spesa riferita al compenso per l’attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli consegnati dagli Uffici comunali preposti, sul cap. 490, missione 1, programma 4, titolo 1;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabili espressi si sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L, dal Responsabile dei Servizi Finanziari

**VISTO** il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs 118/2011;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli all'unanimità

**DELIBERA**

1. ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 22/10/16 n.193, convertito con legge 1/12/2016 n.225, e per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, di delegare le funzioni ed affidare le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Trepuzzi ad "Agenzia delle Entrate – Riscossione" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 D.L. 22/10/2016 n.193;
2. di dare atto che la spesa riferita al compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli consegnati dagli Uffici comunali preposti, sul cap. 490, missione 1, programma 4, titolo 1;

Successivamente,

**DELIBERA**

all'unanimità, **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to Dott. Nunzio FORNARO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
f.to Dott. Nunzio FORNARO

---

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
f.to Dott. Nunzio FORNARO

---

**IL PRESIDENTE**  
F.to Ins. Anna Maria CAPODIECI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. Nunzio FORNARO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 22/09/2023, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data .....

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---